



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) TUCCI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) ROSSI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 17/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 04/09/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 849,58, a titolo di "commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate e [...] quota parte del premio assicurativo non goduto";
- oltre interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente eccependo:

- con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; inoltre, che la sentenza della CGUE non è invocabile nel caso di specie, in quanto interpreta una Direttiva che non è destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come specificato nel contratto, nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01; richiama a supporto alcune pronunce dei Collegi ABF e sottolinea che si tratta di somme corrisposte a terzi (come da fattura che si riserva di allegare) ai



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quali si è rivolto il consumatore per l'offerta del servizio finanziario e che, in quanto tali, non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale della mutuante;

- la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali, riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto;
- l'infondatezza della pretesa relativa alle spese legali.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

Per completezza, si fa presente che l'intermediario ha allegato alle controdeduzioni anche copia del riscontro al reclamo del 26/02/2020 in cui afferma che, in seguito alla cessazione dell'impiego della ricorrente, il datore di lavoro ha corrisposto in data 11/07/2018 la somma risultante quale debito residuo, a titolo di TFR maturato dalla cliente.

Nelle repliche, la ricorrente ritiene non soddisfacente il riscontro dell'intermediario e insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Preliminarmente si fa presente che dall'importo chiesto in restituzione, si evince che la richiesta della ricorrente ha ad oggetto le commissioni accessorie, le spese fisse contrattuali e l'imposta di bollo. A dispetto di quanto riportato nella domanda, invece, non risultano oneri assicurativi a carico della cliente.

Non vi è evidenza in atti del versamento del TFR a integrale definizione della posizione debitoria; né tale incasso risulta dal conteggio estintivo versato in atti dalle parti. Tuttavia, la stessa resistente afferma, in sede di riscontro al reclamo e di controdeduzioni, di aver ricevuto l'intera somma in data 11/07/2018. In ogni caso, in merito all'estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR, è orientamento consolidato dei Collegi quello di ritenere che il ricorrente abbia anche in questo caso diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (cfr., *ex multis*, la decisione n. 9617/18 del Collegio di Bologna).

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali reclamate dalla ricorrente abbiano natura *up-front* perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto (in termini Collegio di Bari, dec. n. 2313/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate alla cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato *"su un principio di proporzionalità"* valido ed efficace.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



###

|                            |    |
|----------------------------|----|
| durata del finanziamento ▶ | 84 |
| rate scadute ▶             | 32 |
| rate residue               | 52 |

|       |        |
|-------|--------|
| TAN ▶ | 11,10% |
|-------|--------|

| % restituzioni              |        |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare    | 61,90% |
| - in proporzione alla quota | 42,16% |

| n/c                               | ▼                                   | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                   |                                     | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| ○                                 | commissioni accessorie (up front)   | € 806,40     | € 499,20 ○             | € 340,02 ●                    | ○                     |            | € 340,02    |
| ○                                 | spese fisse contrattuali (up front) | € 550,00     | € 340,48 ○             | € 231,91 ●                    | ○                     |            | € 231,91    |
| ○                                 | ...                                 |              | € 0,00 ○               | € 0,00 ●                      | ○                     |            | € 0,00      |
| ○                                 | ...                                 |              | € 0,00 ○               | € 0,00 ●                      | ○                     |            | € 0,00      |
| ○                                 | ...                                 |              | € 0,00 ○               | € 0,00 ○                      | ●                     |            | € 0,00      |
| ●                                 | ...                                 |              | € 0,00 ○               | € 0,00 ○                      | ○                     |            | € 0,00      |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> |                                     |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 571,93 |
| interessi legali           | si       |

La domanda avente ad oggetto il rimborso dell'imposta di bollo, invece, non può essere accolta, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 571,93, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS